



CONVENZIONE TIROCINIO

TRA

L'Università Telematica Giustino Fortunato, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore" e/o "Università", con sede legale in Benevento alla Via Raffaele Defogliano, 12- C.F. 920404606025, rappresentata dal Rettore, Prof. Giuseppe Acocella nato a Andretta (AV), il 10.08.1948;

E

La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, con sede legale in Benevento, al Corso G. Garibaldi, n. 1 - cap. 82100, codice fiscale 80002330621, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato da S.E. Il Prefetto, dr. Francesco Antonio Cappelletta, nato a Trani il 1° luglio 1955;

Premesso:

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

Visto:


- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n. 142 del 25 marzo 1998;
- l'art. 10 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificante delle classi.

Si conviene quanto segue:

ART. 1

(Numero dei soggetti ammessi alla convenzione)

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università. Il tirocinio può essere registrato, se non già previsto, in piano di studi con assegnazione di crediti in quanto rispetta le condizioni minime previste per i tirocini curriculari a condizione che venga autorizzato preventivamente dal Consiglio di corso di studi.





2. Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità di volta in volta verificate e, comunque, in misura non superiore a 6 tirocinanti per semestre. La durata massima delle attività non potrà essere superiore a 6 mesi.

ART. 2

(Esclusione del rapporto di lavoro e contenuto del progetto)

1. Il tirocinio, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e né lavoro subordinato o autonomo e ad esso non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio consisterà nell'attività di osservazione dei contesti lavorativi e visione della relativa documentazione.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor indicato dal Soggetto Ospitante.
4. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un "Progetto formativo" contenente le indicazioni relative ai tre soggetti coinvolti nell'attività e i rispettivi obblighi.

ART. 3

(Obblighi del tirocinante)

1. L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto formativo di cui all'art. 2 sottoscritto dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - garantire le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001;
 - svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio impegnandosi per iscritto a garantire tale riservatezza;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal Soggetto Promotore e Ospitante attraverso i rispettivi tutor.

ART. 4

(Obblighi assicurativi)

1. Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.



ART. 5

(Oneri a carico della struttura ospitante)

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- garantire le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento delle attività e per la stesura della relazione finale;
- informare il Soggetto Promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario, ecc.) di quanto stabilito nel Progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione delle stesse.

ART.6

(Attestazioni di avvenuto svolgimento del tirocinio)

1. Al termine delle attività, il soggetto ospitante rilascerà all'Università e al tirocinante una attestazione di avvenuto tirocinio.

2. Non è previsto il rilascio di attestato in caso di parziale partecipazione al tirocinio.

ART. 7

(Oneri finanziari)

1. La realizzazione del tirocinio per studenti iscritti ai corsi di Laurea dell'Università non comporta per il Soggetto Ospitante alcun obbligo finanziario.

ART. 8

(Trattamento dati)

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 9

(Clausole finali)



UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO
D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Benevento

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di legge e regolamentari in vigore.

ART. 10
(Entrata in vigore)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di cinque anni e si rinnova tacitamente.

Benevento, 31 gennaio 2020

Per l'Università Telematica Giustino Fortunato

Per la Prefettura-U.T.G. di Benevento